

La Direttiva 2014/65/EU (Mifid II) e i relativi regolamenti delegati richiedono alle Banche che eseguono o trasmettono ordini per i propri clienti di rendere disponibili una volta l'anno, entro il 30 aprile, per ogni classe di strumento finanziario, informazioni relative:

- alle prime cinque sedi di esecuzione in termini di volumi negoziati;
- alle prime 5 controparti (broker) in termini di volumi negoziati
- alle operazioni di finanziamento tramite titoli in termini di volumi trattati;
- alla qualità di esecuzione ottenuta.

La normativa definisce la modalità con cui tali informazioni devono essere elaborate e rese disponibili ai clienti. In particolare, i report devono essere suddivisi per tipologia di clientela (retail e professionale) e facilmente accessibili tramite il sito internet della Banca

